SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1760)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, CENGARLE, BOMBARDIERI, FIMOGNARI, SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, GARIBALDI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1986

Contributi alle associazioni combattentistiche ed alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 febbraio 1985, n. 14, in attesa di regolamentare organicamente la materia, ha stabilito per gli esercizi 1984 e 1985 contributi statali in favore di associazioni nazionali per il sostegno della loro attività di rappresentanza, tutela e promozione sociale. Con il presente disegno di legge si provvede ad analoga esigenza per gli anni 1986, 1987 e 1988.

Gli articoli 1 e 2 riguardano quelle associazioni nazionali, cosiddette storiche per la lunga ed importante tradizione associativa, che con l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno avuto confermati, con successivi appositi decreti del Presidente della Repubblica, compiti di rappresentanza, tutela e promozione sociale in favore delle rispettive categorie di invalidi.

Si tratta di associazioni che hanno una particolare presenza nel nostro ordinamento e svolgono una preziosa opera in attività di interesse nazionale, del resto ampiamente riconosciuta in Parlamento anche attraverso la concessione fin dal 1980 di contributi annuali.

L'articolo 3 riguarda, infine, quelle associazioni che, pur non essendo state sottoposte ad una specifica valutazione, come invece avvenuto all'atto della depubblicizzazione per quelle menzionate agli articoli 1 e 2, meritano ugualmente un sostegno dallo Stato.

Considerati la validità e l'impegno su scala nazionale che caratterizzano la presenza operativa delle associazioni beneficiarie appare urgente ai proponenti l'approvazione del presente disegno di legge. Tale sollecito atto del Parlamento eviterebbe la approvazione del provvedimento in questione ad esercizi finanziari associativi scaduti, come si è purtroppo verificato in passato, con conseguenziali sfasature nelle gestioni di bilancio e pregiudizio nella programmazione della attività di promozione sociale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione italiana ciechi di guerra	29.585.000
Associazione italiana combattenti interalleati	29.585.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate	29.585.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	192.300.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	29.585.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	44.370.000
Associazione nazionale ex internati	207.100.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	887.570.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	133.130.000
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra . .	1.479.280.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia	591.710.000

	Lire
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	59.170.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	14.790.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	621.300.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	44.370.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane . . .	103.550.000
Federazione italiana volontari della libertà	339.400.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	29.585.000
Istituto del nastro azzurro .	73.960.000

Art. 2.

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo del settore civile sono concessi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, in favore delle sottoscritte associazioni, ex articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e successive modificazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili	828.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro	828.000.000
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti . . .	828.000.000
Unione italiana ciechi . . .	828.000.000
Unione nazionale mutilati per servizio	828.000.000

Art. 3.

1. Alle seguenti associazioni, a titolo di sostegno per le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale, nonchè di sensibilizzazione sociale, sugli scopi previsti dai rispettivi statuti, sono assegnati, per

ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione bambini Down (ABD)	190.000.000
Associazione per il bambino con idrocefalo o spina bifida	20.000.000
Associazione nazionale privi della vista	25.000.000
Associazione italiana assistenza agli spastici (AIAS) . .	90.000.000
Associazione italiana per la sclerosi multipla (AISM) .	50.000.000
Associazione italiana società e salute	50.000.000
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie	10.000.000
Associazione nazionale delle piccole famiglie	10.000.000
Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS)	245.000.000
Associazione nazionale invalidi esiti di poliomielite (ANIEP)	40.000.000
Associazione nazionale radioamatori ciechi	10.000.000
Centro piccoli mongoloidi (CePiM)	80.000.000
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) .	40.000.000

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986,1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce « Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.